



STATUTO 2014-2018

Articolo 1 DENOMINAZIONE E SEDE

- 1.1. L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è un'associazione costituita ai sensi degli articoli 36, 37 e 38 del codice civile.
- 1.2. La sede legale è a Firenze in via di San Niccolò al numero civico 21.
- 1.3. Il codice fiscale dell'Associazione è 92097020348.

Articolo 2 CARATTERI GENERALI

- 2.1. L'Associazione non ha scopo di lucro.
- 2.2. L'Associazione opera su tutto il territorio nazionale.
- 2.3. Nel conseguire i propri scopi, l'Associazione agisce con autonomia e indipendenza collaborando con soggetti privati e con le Pubbliche Amministrazioni.
- 2.4. L'Associazione è apartitica ma collabora con tutti gli eletti a rappresentare i cittadini, a qualsiasi livello.
- 2.5. L'Associazione è editrice della rivista inCAMPER, registrata presso il Tribunale di Firenze il 13 gennaio 1988, con il numero 3649.

Articolo 3 SCOPI

- 3.1. Gli scopi perseguiti dall'Associazione sono:
 - a) tutelare il diritto di tutti gli utenti in autocaravan a circolare sull'intero territorio nazionale facendo valere il rispetto del Codice della Strada, del relativo regolamento di esecuzione e attuazione, dei decreti e delle direttive ministeriali, in particolare attraverso azioni di contrasto e d'impugnazione, in sede amministrativa o giurisdizionale, dei provvedimenti di regolamentazione della circolazione adottati dagli enti proprietari delle strade di tutto il territorio nazionale che abbiano l'effetto d'impedire o limitare la circolazione delle autocaravan;
 - b) promuovere le iniziative volte alla concreta e corretta applicazione delle norme in materia di circolazione e sicurezza stradale e delle norme in materia di turismo integrato;
 - c) promuovere attività di studio e informazione in materia di tutela del consumatore, sicurezza stradale, protezione civile, occupazione, turismo, cultura e difesa ecologica del territorio;
 - d) informare gli associati nonché, in subordine, i camperisti non associati, gli organi di informazione, gli eletti a rappresentare i cittadini, i soggetti che operano per il turismo, per la protezione civile, per la sicurezza stradale o che svolgono a qualsiasi titolo azioni di carattere civico. L'attività informativa è svolta dall'Associazione tramite pubblicazioni editoriali e/o siti internet e/o posta elettronica e/o corrispondenza postale e/o partecipazione a fiere e manifestazioni.
- 3.2. I suddetti scopi sono perseguiti compatibilmente con le risorse a disposizione dell'Associazione.

Articolo 4 ASSOCIATO

- 4.1. Possono far parte dell'Associazione persone fisiche e giuridiche.
- 4.2. La qualifica di associato è riservata a coloro che non abbiano mai leso l'onore, il decoro e la reputazione dell'Associazione e che non svolgano attività in contrasto con gli scopi previsti dall'articolo 3 dello statuto.
- 4.3. L'associato non risponde delle obbligazioni assunte dall'Associazione.
- 4.4. L'associato che agisce in nome e per conto dell'Associazione senza avere l'autorizzazione del Presidente risponde personalmente delle obbligazioni assunte.

Articolo 5 ADESIONE

- 5.1. Il versamento del contributo associativo ha valore di proposta di adesione e comporta l'accettazione delle norme del presente statuto.
- 5.2. La proposta può essere revocata fino all'emissione della tessera. In tal caso l'Associazione provvede alla restituzione della somma versata detratta le spese per le operazioni di rimborso.
- 5.3. Il Gruppo Operativo, con insindacabile decisione a maggioranza assoluta, può decidere di non accettare una proposta di adesione per i motivi di cui all'articolo 7.2 dello statuto, ordinando al Tesoriere di restituire l'integrale importo versato dal proponente.
- 5.4. La qualità di associato si acquisisce con l'emissione della tessera associativa valida per l'anno in corso, previo versamento del contributo associativo. A tal fine l'associato potrà verificare di aver acquisito tale qualità inserendo il proprio numero di targa sul sito internet www.coordinamentocamperisti.it.
- 5.5. L'adesione all'Associazione è a tempo determinato poiché la qualità di associato si perde automaticamente il 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato il versamento, a prescindere dal momento in cui il contributo è stato versato e registrato.
- 5.6. Emessa la tessera, l'associato ha facoltà di recedere in qualsiasi momento senza diritto alla restituzione della somma versata. La volontà di recedere deve essere comunicata tramite raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.
- 5.7. L'importo minimo e le modalità di versamento del contributo sono stabiliti ogni anno dal Gruppo Operativo, secondo quanto previsto dall'articolo 11.4 lettera a).
- 5.8. Il contributo associativo minimo per anno solare è fissato in euro 35,00 (trentacinque).
- 5.9. La tessera associativa è nominativa. Il primo intestatario ha diritto al voto. L'intestatario e i componenti del nucleo familiare convivente hanno diritto ad eventuali promozioni e sconti collegati alla tessera. Qualora l'associato sia una persona giuridica la tessera è intestata esclusivamente al legale rappresentante e solo la persona giuridica ha diritto ad eventuali promozioni e sconti collegati alla tessera.
- 5.10. La tessera associativa è intrasmissibile.

Articolo 6 DIRITTI E DOVERI DELL'ASSOCIATO

- 6.1. L'associato ha il diritto di:
 - a) ricevere la tessera;
 - b) candidarsi a membro del Gruppo Operativo solo se risulta associato da almeno 3 (tre) anni consecutivi e se, previa richiesta di essere aggiornato via posta elettronica sulle azioni dell'Associazione, interviene concretamente e assiduamente per almeno 2 (due) anni consecutivi al fine di conseguire gli scopi associativi (ad esempio presentando analisi e proposte impegnandosi a sostenerle in prima persona);
 - c) votare il rinnovo del Gruppo Operativo secondo quanto previsto dall'articolo 11.9.;
 - d) essere informato attraverso pubblicazioni editoriali e/o siti internet e/o posta elettronica e/o corrispondenza postale;
 - e) recedere in qualsiasi momento secondo le modalità di cui agli articoli 5.6. e 16.3;
 - f) partecipare all'assemblea secondo le modalità previste dall'articolo 10.

Articolo 7 PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

- 7.1. La qualità di associato si perde: automaticamente il 31 dicembre dell'anno in cui ha effettuato il versamento, in caso di decesso, per sopravvenuta incapacità o per recesso.
- 7.2. L'associato viene escluso dall'Associazione in caso di:
- condotta lesiva dell'onore, del decoro e della reputazione e di ogni altro diritto dell'Associazione e/o dei membri del Gruppo Operativo;
 - comportamento in contrasto con gli scopi previsti dall'articolo 3 dello statuto;
 - superamento dei limiti del diritto di critica all'operato dell'Associazione e/o dei membri del Gruppo Operativo anche sollecitando terzi ad aderire alla propria protesta;
- 7.3. Nei casi di esclusione, il Presidente comunica all'associato tramite raccomandata con avviso di ricevimento i motivi che hanno determinato l'apertura del procedimento di esclusione. Entro 30 giorni l'associato ha l'obbligo di inviare le proprie giustificazioni mediante raccomandata con avviso di ricevimento, pena l'esclusione dall'Associazione. In caso di giustificazioni tempestive, entro i successivi 30 giorni il Presidente, con decisione inoppugnabile, comunica all'associato l'esito del procedimento.

Articolo 8 FONDO COMUNE

- 8.1. Il fondo comune è costituito dai contributi versati dagli associati, dai residui attivi dell'anno precedente destinati al proseguimento delle azioni e della informazione, da erogazioni liberali accettate dal Presidente e da legati o eredità accettati con beneficio d'inventario dal Presidente.
- 8.2. Il fondo comune non forma oggetto di comunione e non è divisibile tra gli associati.
- 8.3. Gli eventuali residui attivi degli anni precedenti non possono essere distribuiti.
- 8.4. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'eventuale residuo attivo del fondo comune sarà devoluto ad associazioni, fondazioni, comitati e altri enti che perseguono finalità analoghe e/o di carattere sociale da parte del liquidatore nominato ai sensi dell'articolo 11.4 lettera d).
- 8.5. La perdita della qualità di associato nonché la decadenza o le dimissioni degli organi associativi eletti non comportano alcun diritto sul fondo comune dell'Associazione.

Articolo 9 ORGANI

- 9.1. Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea degli associati;
 - il Gruppo Operativo;
 - il Presidente;
 - l'Amministratore;
 - il Tesoriere;
- 9.2. Tutti gli organi dell'associazione prestano la loro attività a titolo gratuito. I membri del Gruppo Operativo hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'attività prestata nell'interesse dell'Associazione, previa autorizzazione del Tesoriere.
- 9.3. Le decisioni degli organi associativi sono inoppugnabili.

Articolo 10 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

- 10.1. Un decimo della totalità degli associati, con richiesta inviata al Presidente tramite raccomandata con avviso di ricevimento, può chiedere che sia convocata l'assemblea degli associati.
- 10.2. Qualora la convocazione dell'assemblea sia richiesta per deliberare la decadenza del Gruppo Operativo è necessario presentare almeno due liste di candidati a membri del nuovo Gruppo Operativo.
- 10.3. Il Presidente, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, convoca l'assemblea indicandone tempi e modi d'espletamento in relazione al numero di associati esistenti al momento in cui viene inviato l'avviso di convocazione.
- 10.4. Possono intervenire all'assemblea tutti gli associati. Ogni associato ha diritto a un voto. L'associato può farsi rappresentare solo da altro associato munito di apposita delega scritta. L'associato che partecipa all'assemblea può ricevere una sola delega. Il delegato, contestualmente alla delega deve presentare la tessera del delegante.

- 10.5. Per partecipare all'assemblea è indispensabile presentare un documento d'identità e la tessera valida per l'anno in corso oltre all'eventuale delega e tessera del delegante. L'associato autorizza a essere videoripreso dalle operazioni iniziali sino al termine dell'assemblea.
- 10.6. L'Assemblea è videoregistrata. La videoregistrazione costituisce il verbale di assemblea che sarà trattato e archiviato su sistemi di storage nel rispetto della normativa vigente.
- 10.7. L'Assemblea è validamente costituita se partecipa la maggioranza assoluta degli associati. Le deliberazioni sono validamente assunte con la maggioranza assoluta dei presenti.
- 10.8. L'assemblea degli associati:
 - a) delibera la decadenza dei membri del Gruppo Operativo prima della scadenza naturale, previa presentazione di almeno due liste di candidati con i relativi programmi del nuovo Gruppo Operativo che sarà successivamente eletto con le modalità previste dall'articolo 11;
 - b) propone modifiche allo statuto che saranno votate dal Gruppo Operativo a norma dell'articolo 16;

Articolo 11 GRUPPO OPERATIVO

- 11.1 Il Gruppo Operativo resta in carica per un periodo di 5 (cinque) anni solari, fino al 31 dicembre 2018 salvo che sia deliberata la decadenza da parte dell'Assemblea degli associati con le modalità previste all'articolo 10.
- 11.2 Il Gruppo Operativo è necessariamente composto da un numero di associati compreso tra un minimo di dodici e un massimo di diciotto, dei quali fanno parte il Presidente, l'Amministratore e il Tesoriere. In caso di dimissioni del Presidente, dell'Amministratore o del Tesoriere, i membri del Gruppo Operativo rimasti in carica eleggeranno al loro interno, a maggioranza assoluta, il membro che ricoprirà la carica associativa rimasta vacante entro 45 giorni dalla presentazione delle dimissioni. Qualora ciò non sia possibile, il Presidente indice le nuove elezioni del Gruppo Operativo. In tal caso, le dimissioni del Presidente, dell'Amministratore o del Tesoriere producono effetto all'atto della pubblicazione del risultato finale delle nuove elezioni. In caso di dimissioni da parte degli altri membri del Gruppo Operativo questo continuerà a svolgere le proprie funzioni purché sia composto dal Presidente, dall'Amministratore e dal Tesoriere.
- 11.3 Ogni membro del Gruppo Operativo può esprimere pareri sulle azioni intraprese dall'associazione.
- 11.4 Con deliberazione a maggioranza assoluta dei suoi membri, espressa anche per email, il Gruppo Operativo:
 - a) stabilisce entro il 30 giugno di ogni anno le modalità di versamento e l'ammontare minimo del contributo associativo per l'anno successivo, disponendone la pubblicazione su www.coordinamentocamperisti.it e sulla rivista inCAMPER;
 - b) sentito il Presidente, rifiuta una proposta di adesione, dando mandato al Tesoriere di restituire l'importo ricevuto;
 - c) richiede la convocazione dell'Assemblea degli associati per votare la decadenza dei membri del Gruppo Operativo prima della scadenza naturale previa presentazione della nuova lista dei candidati a Gruppo Operativo. In tal caso si applicano le disposizioni di cui ai punti 3-4-5-6-7-8a) dell'articolo 10;
 - d) nomina il liquidatore nei casi di scioglimento dell'Associazione con residuo attivo del fondo;
 - e) modifica lo statuto e delibera sulle proposte di modifica dello statuto proposte dall'Assemblea, disponendo la pubblicazione delle modifiche su www.coordinamentocamperisti.it e sulla rivista inCAMPER.
- 11.5. Le liste per l'elezione del Gruppo Operativo devono essere formate da minimo dodici e massimo diciotto candidati. In ciascuna lista deve essere indicato il candidato a Presidente, ad Amministratore, a Tesoriere e l'elenco degli altri componenti del Gruppo Operativo. Ogni lista di candidati a membri del Gruppo Operativo deve presentare il proprio programma.
- 11.6. Nel mese di gennaio 2018 il Presidente, tramite la pubblicazione sul sito internet www.coordinamentocamperisti.it e la rivista inCAMPER di marzo-aprile 2018 indice le elezioni del Gruppo Operativo invitando gli associati a candidarsi. Entro il 30 giugno 2018 dovranno pervenire le liste che verranno pubblicate sul sito internet www.coordinamentocamperisti.it e sulla rivista inCAMPER di novembre-dicembre 2018.
- 11.7. La mancanza di liste determina lo scioglimento dell'Associazione.
- 11.8. In caso di presentazione di una sola lista i relativi membri sono automaticamente eletti.
- 11.9. In presenza di più liste, gli associati voteranno secondo le modalità tempestivamente decise dal Presidente in relazione al numero di associati esistenti. Per le votazioni si applicano le disposizioni di cui ai punti 4-5-6 dell'articolo 10. Sono eletti i membri della lista che ottiene il maggior numero di voti;

11.10. Il risultato delle elezioni è pubblicato sul sito www.coordinamentocamperisti.it e sulla rivista inCAMPER.

Articolo 12 PRESIDENTE

12.1. Il Presidente:

- a) è il legale rappresentante dell'Associazione;
- b) di concerto con l'Amministratore, decide le azioni volte a realizzare gli scopi associativi;
- c) è responsabile di ogni pubblicazione e dei siti internet dell'Associazione;
- d) può assumere obbligazioni in nome e per conto dell'Associazione solo previa autorizzazione dell'Amministratore;
- e) può delegare per iscritto ogni associato a rappresentare l'Associazione per la promozione del turismo, purché ciò non comporti assunzioni di obbligazioni né oneri economici per l'Associazione;
- f) indice le elezioni del Gruppo Operativo stabilendo tempi e modi per la presentazione delle liste;
- g) convoca l'Assemblea degli associati;
- h) consente alle autorità competenti la consultazione dei dati archiviati sui sistemi di storage, incaricando il Tesoriere di espletare le relative formalità;
- i) esprime parere circa il rifiuto di una proposta di adesione;
- j) comunica all'associato i motivi che hanno determinato l'apertura del procedimento di esclusione nei suoi confronti e adotta la relativa decisione;
- k) può accettare le erogazioni liberali nonché legati o eredità con beneficio d'inventario;
- l) decide sull'ammissibilità delle richieste di accesso;

12.2. In caso d'impossibilità temporanea a espletare le funzioni di Presidente queste sono demandate all'Amministratore.

Articolo 13 AMMINISTRATORE

13.1. L'Amministratore:

- a) ha l'esclusiva competenza ad amministrare il fondo comune;
- b) di concerto col Presidente, decide le azioni volte a realizzare gli scopi associativi;
- c) autorizza il Tesoriere a compiere ogni atto di gestione del fondo comune;
- d) è il solo responsabile del fondo comune;
- e) i suoi atti non richiedono il consenso degli associati o del Gruppo Operativo;
- f) di concerto con il Presidente stabilisce la dismissione della documentazione cartacea prodotta e ricevuta dall'Associazione per digitalizzarla e archivarla sui sistemi di storage.

13.2. Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto, valgono le disposizioni dell'Amministratore nonché le procedure interne in uso qualora non siano tempestivamente contestate per iscritto.

Articolo 14 TESORIERE

14.1. Il Tesoriere:

- a) compie atti di gestione del fondo comune, su autorizzazione dell'Amministratore;
- b) è sottoposto al controllo dell'Amministratore;
- c) fornisce informazioni e documenti per supportare chi interviene attivamente per il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- d) provvede ad archiviare sui sistemi di storage i documenti contabili che costituiscono la rendicontazione dell'attività dell'Associazione.

Articolo 15 ACCESSO

15.1. Ogni membro del Gruppo Operativo ha libero accesso ai documenti relativi all'attività dell'Associazione.

15.2. L'associato può chiedere l'accesso ai documenti archiviati su sistemi di storage che si riferiscono all'anno in corso al tempo della richiesta o, al massimo, all'anno precedente. La richiesta deve essere motivata e inviata per raccomandata con avviso di ricevimento o fax o posta elettronica ordinaria oppure certificata. La richiesta deve indicare gli estremi del documento o l'ambito per individuare il documento di specifico interesse. L'accesso è esercitato attraverso la visione degli archivi informatici sui sistemi di storage.

15.3. Il Presidente decide sull'ammissibilità della richiesta informando l'associato e il Tesoriere. In caso di ammissione della richiesta, il Tesoriere informa il richiedente circa i giorni e gli orari per consultare gli archivi sui sistemi di storage. Eventuali osservazioni dovranno pervenire tramite raccomandata con avviso di ricevimento, fax o posta elettronica ordinaria o certificata entro 15 giorni dalla presa visione dei documenti.

Articolo 16 MODIFICHE ALLO STATUTO

- 16.1 Lo statuto può essere modificato in ogni momento dal Gruppo Operativo come previsto dall'articolo 11.4 lettera e).
- 16.2 Il Presidente dispone la pubblicazione delle modifiche allo statuto su www.coordinamentocamperisti.it e sulla rivista inCAMPER.
- 16.3 Entro 30 giorni dalla pubblicazione delle modifiche allo statuto, l'associato che ha già versato il contributo associativo ha facoltà di recedere comunicando la propria volontà per raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata. In tal caso il Tesoriere, tramite assegno inviato per raccomandata con avviso di ricevimento, provvede a restituire il contributo associativo detraendo un importo corrispondente ai mesi intercorrenti tra la data del recesso e il 31 dicembre dell'anno in corso. Resta ferma la possibilità per l'associato di recedere in qualsiasi momento a norma dell'articolo 5.6.

Articolo 17 SCIoglimento

- 17.1. L'Associazione si scioglie:
- a) per impossibilità di compiere le attività volte al raggiungimento degli scopi;
 - b) per mancanza degli associati;
 - c) per assenza di liste di candidati a membri del Gruppo Operativo all'atto delle elezioni;
- 17.2. Il Presidente convoca il Gruppo Operativo affinché sia redatto il verbale di scioglimento. In tale sede è nominato l'eventuale liquidatore e sono fornite disposizioni sulla cancellazione del codice fiscale e su ogni altro adempimento di legge.

Articolo 18 RISERVATEZZA

- 18.1. L'elenco degli associati e i documenti archiviati su sistemi di storage sono riservati e ne è consentita la visione solo nei casi previsti dallo statuto.

Articolo 19 ENTRATA IN VIGORE

- 19.1. Il presente statuto è operante dalla data di pubblicazione sul sito www.coordinamentocamperisti.it.
